

TI_GERICHTE 11.2021.115 vom 4. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.115

FR: TI_GERICHTE 11.2021.115 du 4 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2021.115 del 4 aprile 2023

Regeste

Azione di riduzione

Erwägungen

E. 000

già ricevuti dai fratelli) . Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 12 luglio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98. _____, agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 30 agosto 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Gli appellanti chiedono a questa Camera di ordinare l'interrogatorio di AO 1 , che si è rifiutato di deporre in prima sede, e ciò per evitare “una situazione giuridicamente errata, ove l'attore avvia una vertenza senza poi presentarsi dinanzi al giudice” . Essi sostengono che costui, oltre a confermare di “essere stato trattato equamente” e di avere ricevuto dal padre “aiuti economici superiori ai valori immobiliari del 1988, donati ai due fratelli”, dovrebbe esprimersi sulla questione dell'appartamento messogli a disposizione e sul perché ha promosso le precedenti cause nei confronti del padre. A loro avviso, nell'apprezzamento delle prove il Pretore avrebbe dovuto tenere conto dell'indebito rifiuto dell'attore di cooperare.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che il rifiuto dell'attore di sottoporsi a interrogatorio non ha avuto “ alcun impatto sulla prova della concessione d'uso dell'appartamento in discussione, la quale a ben vedere non poteva essere comprovata mediante l'interrogatorio di una parte, bensì necessitava, di natura tecnica, di un accertamento peritale ” (pag. 9 primo paragrafo). Con tale argomentazione gli appellanti non si confrontano neppure di scorcio, di modo che non è dato a divedere come l'interrogatorio dell'attore gioverebbe ai fini del giudizio. Quanto agli asseriti aiuti economici di cui l'attore avrebbe beneficiato, il primo giudice ha rimproverato ai convenuti di non avere minimamente quantificato simili liberalità (sentenza impugnata, pag. 9 secondo paragrafo). In appello i convenuti non contestano ciò, sicché nemmeno al proposito si ravvisa l'utilità della prova. Riguardo alla parità di trattamento, gli interessati disconoscono che non è necessario accertare se AO 1 si sia ritenuto trattato equamente, la sproporzione tra quanto lui ha ricevuto e quanto hanno ricevuto i fratelli risultando manifesta, come si vedrà oltre (consid. 7). Ne segue che in concreto non si giustifica di assumere la prova, senza dimenticare che i convenuti nemmeno spiegano quale incidenza sull'esito della lite avrebbero i motivi suscettibili di avere indotto AO 1 a promuovere le

precedenti azioni nei confronti del padre. Nulla osta quindi, in definitiva, alla trattazione dell'appello.

E. 4

Gli eredi che non ottengono l'importo della legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC) e che il beneficiario sia condannato a rifondere quanto ha ricevuto in eccesso (I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del 17 settembre 2020 consid. 2 con rinvio). I presupposti dell'azione di riduzione sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 e 6). Nel caso in esame basti ricordare che, come le disposizioni a causa di morte, anche le liberalità eseguite in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni soggiacciono a riduzione qualora non siano soggette a collazione (art. 527 n. 1 CC). Sono suscettive di riduzione, pertanto, anche liberalità che per loro natura sarebbero sottoposte a collazione in forza dell'art. 626 cpv. 2 CC, ma che ne sono dispensate – come in concreto – per espressa volontà del defunto (DTF 145 III 4 consid. 3.1 con rinvio DTF 126 III 173 consid. 3a; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_472/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 9.1.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del 17 settembre 2020 consid. 2 con richiami).

E. 5

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la portata della clausola n. 5 del noto contratto di donazione del 16 giugno 1988 è già stata chiarita con la decisione incidentale del 1° settembre 2020, passata in giudicato. Egli ha accertato poi la tempestività dell'azione di riduzione, constatando che le parti concordavano sia sull'ammontare del compendio ereditario (fr. 50 558.20) sia sul fatto che le donazioni immobiliari da riunire a tale compendio sono soggette a riduzione in virtù dell'art. 527 n. 1 CC. Posto ciò, egli ha stabilito il “valore contabile” della particella n. 1205 in fr. 593 300.40 (valore venale all'apertura della successione fr. 614 000.–./ investimenti di fr. 39 999.60 ./ valore effettivo del debito ipotecario al momento della donazione di fr. 34 700.–) e quello della particella n. 1738 in fr. 593 754.20 (valore venale all'apertura della successione di fr. 684 000.– ./ investimenti di fr. 40 245.80 ./ onere ipotecario al momento della donazione di fr. 50 000.–). Nelle circostanze descritte egli ha calcolato l'entità della successione in complessivi fr. 1 183 612.80 (fr. 539 754.20 + fr. 539 300.40 + fr. 50 558.20) e ha fissato la porzione legittima di AO 1 di 3 / 12 in fr. 295 903.20. Da tale spettanza egli ha dedotto fr. 40 000.– già versati dai fratelli, onde un saldo in favore dell'attore di fr. 255 903.20. Per quel che attiene alla pretesa dei convenuti di dedurre dalla spettanza di AO 1 il valore dell'appartamento a lui concesso in uso conformemente al contratto di donazione del 16 giugno 1988, indicato dal medesimo AO 1 in fr. 1000.– mensili per 30 anni nella procedura oggetto della sentenza 11 agosto 2003 (inc. OR 2001.107), il Pretore ha rilevato che in quella sentenza AO 1 non aveva dimostrato il valore di fr. 1000.– mensili. Per di più, egli ha soggiunto, nell'attuale procedura i convenuti hanno dichiarato che “il calcolo da loro esposto era una mera ipotesi”. Oltre a ciò, a suo parere, il calcolo non tiene conto del fatto che l'attore, dopo avere lasciato l'abitazione nel maggio del 1995, ha abitato nell'appartamento messogli a disposizione dai fratelli solo per un breve periodo e che l'alloggio è stato infine dato in locazione a terzi. Ad ogni modo, per il Pretore il contratto del 16 giugno 1988 conteneva un onere che “influiva tutt'al più sul valore venale del bene donato”, sicché, avessero inteso sostenere l'esistenza di una liberalità soggetta a riduzione, i convenuti avrebbero dovuto chiedere al perito di tenerne conto e di accertare il valore di tale diritto d'uso, “ciò che tuttavia non hanno fatto”. Egli ha respinto così la pretesa siccome non

comprovata. A suo avviso, poi, il rifiuto indebito di cooperare dell'attore “non ha avuto alcun impatto” sulla prova di tale valore, poiché “in quanto di natura tecnica, questo necessitava di un accertamento peritale”. Infine il Pretore, rilevando che i convenuti non avevano quantificato né tanto meno dimostrato le liberalità ricevute dall'attore, ha azzerato le disposizioni testamentarie in favore degli abiatici AP 3 e AP 4 e ha ridotto di fr. 205 345 .– la liberalità tra vivi concessa da S _____ alla figlia AP 2, in modo da reintegrare completamente la porzione legittima dell'attore .

E. 6

Gli appellanti, riassunta la cronistoria, si dolgono di accertamenti errati, rimproverando al Pretore di non avere tenuto conto di quanto segue: – che, sottoscrivendo l'atto notarile del 16 giugno 1988 quantunque la sua presenza non fosse necessaria, l'attore concordava sulla “piena parità di trattamento tra i tre fratelli”; di conseguenza, se la rinuncia di lui alla successione paterna non era formalmente valida “non si può trarre medesima conclusione da tale dichiarazione; – che, sottoscrivendo l'atto notarile di annullamento di donazione del 1° luglio 1991 quantunque una volta di più la sua presenza non fosse necessaria, l'attore riconosceva il pagamento di fr. 40 000 .– previsti nel precedente atto come avvenuto da parte del padre in luogo della sorella; – che nel gennaio del 2017 l'attore aveva comunicato al notaio _____ G _____ il suo accordo affinché il padre donasse nuovamente la particella n. 1205 alla figlia AP 2 “allegando pure un foglio prefirmato in bianco”. A mente loro, sulla base dei citati elementi il Pretore avrebbe dovuto esaminare, senza più mettere in discussione la rinuncia ereditaria, se al momento delle donazioni uno o più eredi fossero svantaggiati e se le donazioni immobiliari fossero state eseguite con il solo scopo di eludere la porzione legittima. E ciò a maggior ragione, visto che per l'attore le donazioni violavano proprio la sua porzione legittima. Per di più, soggiungono gli appellanti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare a loro favore anche l'ostinata opposizione dell'attore all'accertamento del perito sul valore degli immobili al momento delle donazioni e non solo al momento della morte di S _____. A loro parere, tale resistenza era dovuta al fatto che con tali accertamenti “vi sarebbe stata ampia conferma delle dichiarazioni dell'attore davanti al notaio (parità di trattamento)”. Essi lamentano pertanto che la sentenza impugnata si fonda su fatti errati, i tre figli essendo stati messi sullo stesso piano senza che la porzione legittima di AO 1 sia stata lesa, avendo egli ricevuto altri beni dal padre.

E. 7

In concreto è fuori discussione che la rinuncia ereditaria formulata da AO 1 nel contratto del 16 giugno 1988 (clausola n. 5 secondo paragrafo) sia nulla. Né sono litigiosi il valore della successione di fr. 1 183 612.80, la porzione legittima dell'attore di 3 /

E. 12

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 3000 .– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500 .– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.